

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
(Rif. normativi della Regione Basilicata)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

.....
di seguito denominato «soggetto promotore»,

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a

il

e-mail.....

PEC

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

.....
di seguito denominato «soggetto ospitante»,

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra

nato/a

il

e-mail.....

PEC

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante
- nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti della Regione che, al solo fine di garantire l'inclusione, prevedano circostanziate deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini in favore di persone disabili di cui alla legge n. 68/99;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017 "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento

ALLEGATO B

- ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”;
- il soggetto promotore rientra tra i soggetti individuati dal disciplinare regionale approvato con D.G.R. n.1130 /2017 per la promozione di tirocini extracurricolari;
 - il soggetto promotore rientra tra i soggetti inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 1’8 agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari”;
 - il soggetto ospitante ha aderito alla Manifestazione d’interesse di cui alla summenzionata D.G.R. n. 1006/2014;
 - il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
 - i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sono intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
 - il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
 - fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti ;
 - è vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità;
 - non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
 - il soggetto ospitante è in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti in numero superiore a quanto previsto dal richiamato disciplinare regionale;
 - ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale;
 - è vietato attivare tirocini per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi;
 - che la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– ha approvato la “convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione — PON YEI;
 - che la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 26 maggio 2014 ha approvato la “Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 16 settembre 2014 Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani –D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 - D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 - Approvazione Piano Operativo Regionale e Sistema di Governance;

- in caso di soggetto ospitante multilocalizzato si applica la regolamentazione di cui alla D.G.R. n. 1130/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n.del ha approvato il nuovo schema di convenzione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari nell'ambito del programma Garanzia Giovani adeguato alla normativa vigente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
 2. Alla Convenzione è allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinio.
- Nel progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto a:

- aderire all'A.P. approvato con la D.G.R. n.1006/2014 e verificare di essere stato inserito nell'Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento;
- verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- accertare che il giovane che, ha aderito al programma Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente;
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017;
- fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio, secondo il modello adottato;
- assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento ;
- acquisire dal soggetto ospitante e conservare per il periodo prescritto la documentazione richiesta comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio;
- comunicare alla Regione l'avvio del tirocinio indicando il soggetto ospitante, le generalità anagrafiche del tirocinante e la data di stipula della convenzione;
- elaborare e trasmettere alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante da lui sottoscritta e contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato);
- erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo individuale;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo individuale;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione di una relazione intermedia (50% del percorso, calcolato in ore) e della relazione finale;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;

ALLEGATO B

- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite;
- registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza sul Sistema informativo lavoro - BASIL, acquisito il relativo accreditamento;
- verificare la regolarità di svolgimento del tirocinio attraverso la verifica della documentazione (registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego o altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l'irregolarità alla Regione;
- verificare la tracciabilità del pagamento della quota a carico del soggetto ospitante;
- trasmettere alla Regione la documentazione comprovante il pagamento della quota a carico del soggetto ospitante;
- trasmettere alla Regione per il riconoscimento del rimborso per l'attività di promozione del tirocinio: domanda di rimborso, prodotta anche su SIRFO, del 50% del contributo ammesso se presentata a compimento di metà del percorso di tirocinio, a saldo se presentata a completamento del percorso, documento fiscale e dichiarazione di responsabilità, dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, relazione intermedia o finale (in base al periodo di riferimento); copia firmata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto ospitante;
- conservare copia conforme all'originale del registro presenza.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi della normativa vigente;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante;
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile;
- inserire la convenzione e del progetto formativo sul Sistema Informativo Lavoro - BASIL;
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro e tutto quanto altro necessario ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato;
- conservare il registro del tirocinio in originale presso la sede operativa per i controlli di competenza della Regione e di altri organismi di controllo.
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, ai fini dell'attestazione delle competenze;
- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo individuale;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo individuale in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;

- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio mediante comunicazione scritta con i motivi dell'interruzione;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e dalla disciplina vigente in materia di tirocini;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Art. 4 – Tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua il tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del progetto formativo.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può seguire fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso un unico soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- collaborare con il soggetto promotore per la compilazione del riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza, secondo le modalità e i termini stabiliti;
- collaborare con il soggetto promotore per la compilazione e l'inoltro alla Regione della richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Il tirocinante, deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo ai fini del riconoscimento dell'indennità a carico del PAR Basilicata.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel Progetto formativo.
2. Il costo delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e assicurazione civile verso terzi) è a carico del soggetto ospitante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 – Comunicazioni e Attestazione

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto ospitante provvede all'inserimento della convenzione e del progetto formativo sul Sistema informativo lavoro - BASIL.
3. Al termine del tirocinio è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con provvedimento dell'Ufficio regionale competente in materia. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alla classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
4. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 – Indennità

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità mensile lorda di almeno € 500,00 di cui € 300,00 a valere sul PON IOG ed € 200,00 a carico del soggetto ospitante.
2. L'indennità di tirocinio nella misura di € 300,00 è erogata al tirocinante dalla Regione per il tramite dell'INPS, mentre la quota integrativa minima di € 200,00 euro è corrisposta dal soggetto ospitante utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. E' in ogni caso facoltà del soggetto ospitante corrispondere una quota integrativa di valore superiore.
2. L'indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una presenza minima del 70% su base mensile
3. L'indennità di tirocinio è assimilata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio a carico del PAR Basilicata, il soggetto promotore, trasmette con Posta certificata PEC e sul Sistema Informativo regionale SIRFO:

- il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il Sistema informativo lavoro - BASIL rispetto a cui ha effettuato l'accreditamento;
- la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione- Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro.

La richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante, dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al (compreso il periodo di sospensione) sulla base del parametro mensile richiamato al precedente articolo, il tirocinio è finanziabile a valere sul PAR per il periodo massimo di mesi 6;

2. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio o malattia lunga intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore ai 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio che si deve comunque concludere entro e non oltre il

4. Nel caso in cui il tirocinante volesse svolgere il periodo di tirocinio sospeso, l'ente ospitante dovrà provvedere ad emettere la Comunicazione Obbligatoria di proroga per il periodo in questione.

Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.

5. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati.

Art. 10 – Recesso e Sanzioni

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio ed in considerazioni delle sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo individuale o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. Per le violazioni sanabili quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando

ALLEGATO B

al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, non saranno, pertanto, previste sanzioni. Ove la prescrizione non venga ottemperata, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

4. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

Art. 11 –Decadenza

Per decadenza si intende la cessazione d'ufficio del tirocinio a causa della perdita del requisito di NEET, requisito indispensabile per la partecipazione al programma Garanzia Giovani.

In caso di decadenza, il tirocinante ha diritto al pagamento dell'indennità di partecipazione al tirocinio GG a fronte di una presenza minima del 70% su base mensile

Art. 12 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

.....

(Firma per il soggetto ospitante)

.....